proc. R.G.3177/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Cira Rivellini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3177/2023, avente ad oggetto: danni a cose, vertente

TRA

Parte_1 *P.IVA_1*, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in [omissis] *Parte_2* rappresentata e difesa dall' Avv. [omissis] [omissis] [omissis], domiciliata come in atti;

– parte attrice –

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*) con sede in Milano alla [omissis], in persona di un procuratore del legale rapp.te p.t., dott. *CP_2*, rappresentata e difesa dell' Avv. [omissis] [omissis], domiciliata come in atti;

– parte convenuta –

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'esito dell'udienza del 03/06/2026 il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione assegna alle parti il termine perentorio ridotto di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, e il successivo termine perentorio di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno concluso come da verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, in data 27/02/2023 la società *Parte_1* esponeva di essere utilizzatrice, in forza di contratto di locazione finanziaria (leasing), dell'autocarro Iveco Magirus modello Stralis (targa [omissis]) di proprietà della concedente *[...]* *Parte_3*

L'attrice deduceva che in data 11 febbraio 2018, all'interno del proprio capannone industriale sito in [omissis] _ [omissis][omissis] [omissis] , si era sviluppato un vasto incendio che aveva distrutto completamente il predetto automezzo.

Inoltre, affermava che il veicolo era coperto da polizza assicurativa n. [omissis] stipulata con la convenuta *CP_1* per la garanzia accessoria "Incendio e Furto" e che, esperiti infruttuosamente i tentativi di conciliazione e la procedura di mediazione obbligatoria senza alcuna offerta di indennizzo da parte della compagnia, agiva in giudizio per sentir condannare la medesima al pagamento dell'indennizzo pari al valore commerciale del bene distrutto.

Si costitutiva ritualmente in giudizio la *CP_1* la quale eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria.

Nello specifico, la convenuta deduceva che la procedura di mediazione preventiva era stata promossa dall'attrice dinanzi a un Organismo di Mediazione con sede in Napoli (estraneo alla circoscrizione del giudice territorialmente competente a decidere la controversia, ossia il

Tribunale di Napoli Nord), eccependo altresì il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione del diritto.

Chiedeva pertanto preliminarmente dichiararsi improcedibile la domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Preliminarmente ed in via pregiudiziale bisogna soffermarsi sulla regolarità della condizione di procedibilità prevista dal D.Lgs. n. 28/2010, risultando così dirimente e assorbente rispetto ad ogni altra disamina nel merito.

L'eccezione sollevata da parte convenuta è fondata e merita accoglimento, determinando la declaratoria di improcedibilità della domanda.

L"art. 4, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella formulazione applicabile *ratione temporis* a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013 stabilisce tassativamente che:

«La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia».

Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che la *Pt_1 [...]* ha azionato la procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione *Controparte_3* con sede in Napoli, disattendendo il postulato della norma sopra richiamata.

La controversia che ci occupa è devoluta alla competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Napoli Nord.

La giurisprudenza sia di legittimità che di merito in maniera monolitica ha chiarito in modo univoco che il rispetto del criterio di competenza territoriale dell'Organismo di mediazione costituisce un elemento essenziale per la regolare instaurazione del procedimento conciliativo preventivo, il cui mancato rispetto equivale al mancato esperimento della condizione di procedibilità prevista dalla legge. (trib. Avellino sentenza n.1445/2025, trib. Agrigento sentenza n.1091/2024 trib. Campobasso sentenza n.365/2025)

Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che la ratio della norma è quella di favorire una reale e vicina interlocuzione tra le parti, imponendo che la sede dell'organismo coincida con il foro competente per la causa di merito (Cass. Civ. sentenza n.17480/2015).

La competenza dell'organismo di mediazione è derogabile esclusivamente in presenza di un accordo tra le parti non presente nel caso di specie.

Mancando tale intesa scritta o una concorde volontà, l'eventuale scelta unilaterale di un ente non territorialmente competente rende l'intera procedura *tamquam non esset.*

Ne consegue che il deposito dell'istanza presso un organismo incompetente territorialmente - nella specie l *Controparte_4* *[...]* con sede a Napoli, non può esplicare i suoi effetti - a fronte della competenza radicata del Tribunale di Napoli Nord.

Aver introdotto la domanda di mediazione ad un organismo territorialmente non competente, non può far ritenere correttamente esplicata la condizione di procedibilità, ma anzi rende l'azione giudiziale successivamente incardinata presso Codesto Tribunale di Napoli Nord, improcedibile.

Pertanto la domanda proposta dalla Soc. [omissis] [omissis] deve essere dichiarata improcedibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 147/2022) con applicazione dei valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord-II SEZIONE CIVILE-in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Cira Rivellini così provvede:

DICHIARA improcedibile la domanda proposta dalla Soc. [omissis] nei confronti di *CP_1* per omesso, regolare esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis,

del D.Lgs. n. 28/2010, stante l'incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione adito;

CONDANNA l'attrice Soc. [omissis] alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta *CP_1* liquidate in complessivi € 7616.00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Aversa il 18 agosto 2026.

Il Giudice
dott.ssa Cira Rivellini